

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Aggiornato in data 30 marzo 2009
Data della redazione iniziale: 3 ottobre 2006

Indice del documento

Parte generale: Modello di organizzazione e gestione

Parte speciale "A": Il codice etico

Parte speciale "B": Il codice di autodisciplina e di comportamento per la forza vendita

Parte speciale "C": Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe (documento non pubblico)

Parte speciale "D": Il sistema sanzionatorio (documento non pubblico)

Parte speciale "E": I reati contro la pubblica amministrazione

Parte speciale "F": I reati societari

Parte speciale "G": I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Parte speciale "H": I reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte speciale "I": I reati informatici

**Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Parte Generale: Modello di organizzazione e gestione

Indice

Informazioni sul documento

- 1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
 - 1.1 Tipologia di reati contemplati
 - 1.2 Sanzioni applicabili
 - 1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa
- 2 Modello di Organizzazione e Gestione
 - 2.1 Articolazione del Modello
 - 2.2 Finalità del modello
 - 2.3 Regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti
- 3 Organismo di vigilanza
 - 3.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 3.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
- 4 Codice Etico
- 5 Struttura Organizzativa e sistema delle Deleghe e dei Poteri
- 6 Procedure Aziendali
- 7 Formazione ed Informativa
 - 7.1 Personale Dirigente e con poteri di rappresentanza
 - 7.2 Altro personale
 - 7.3 Informativa a collaboratori esterni e partner
- 8 Sistema sanzionatorio
- 9 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 10 Reati societari
- 11 Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- 12 Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 13 Reati informatici
- 14 Verifiche periodiche

Informazioni sul documento

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Euvis.

Il documento si compone della presente Parte Generale e di singole Parti Speciali. I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace e snella attività di consultazione ed aggiornamento dei medesimi.

La Parte Generale contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, mentre le singole Parti Speciali sono suscettibili di futuri aggiornamenti.

I documenti correlati che fanno parte integrante del Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Di Euvis S.p.A. sono:

- Parte generale: Modello di organizzazione e gestione
- Parte speciale A: Codice Etico
- Parte speciale B: Il Codice di autodisciplina e di comportamento per la forza vendita
- Parte speciale C: Sistema delle deleghe e dei poteri
- Parte speciale D: Sistema sanzionatorio
- Parte speciale E: Reati contro la pubblica amministrazione
- Parte speciale F: Reati societari
- Parte speciale G: Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte speciale H: Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Parte speciale I: Reati informatici

I suggerimenti ed i rilievi migliorativi contenuti nel Risk Assessment 2008 sono stati recepiti nel presente aggiornamento del Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/2001 della Società.

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti o Società), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.1 Tipologia di reati contemplati

I punti chiave del Decreto riguardano:

- a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
 - 1 persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
 - 2 persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

- b) la tipologia di reati prevista, che riguarda quelli contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare:
 - 1 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - 2 truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - 3 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - 4 frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - 5 corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - 6 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - 7 corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - 8 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - 9 concussione (art. 317 c.p.);
 - 10 malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - 11 corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - 12 peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

- c) e, successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", i reati dell'art. 25-bis del Decreto, vale a dire:
 - 1 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - 2 alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - 3 spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - 4 spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - 5 falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- 6 contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - 7 fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - 8 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- d) e, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", i c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D. Lgs. 61/2002 e dall'art. 25-ter del Decreto, vale a dire:
- 1 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - 2 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - 3 falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - 4 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - 5 impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - 6 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - 7 illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - 8 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - 9 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - 10 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - 11 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - 12 illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - 13 aggio (art. 2637 c.c.);
 - 14 ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- e) e, successivamente alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- f) nonché, a seguito della legge n. 228 del 11/08/2003 art. 5 i reati contro la personalità individuale previsti all'art. 25 quinques del decreto 231/2001.
- g) Infine, in seguito alla direttiva 2003/6/CE del 3 dicembre 2002, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) che ha introdotto a livello comunitario un quadro legislativo unico volto a garantire l'integrità dei mercati finanziari europei ed accrescere la fiducia degli investitori negli stessi, ed al recepimento della predetta direttiva unitariamente alle relative direttive di attuazione (2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) nel nostro ordinamento attraverso il d.d.l. approvato in data 13 aprile 2005 vengono introdotti nel D.Lgl. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) i reati e gli illeciti amministrativi di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato". In particolare, la commissione dei delitti di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato" può comportare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgl. 231/01 (Responsabilità Amministrative degli Enti) in capo alla Società, qualora tali reati siano stati realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.
- h) In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della L. n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" sono stati introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose in presenza di violazione delle norme sulla salute e Sicurezza dell'Ambiente di lavoro come previsto dall'art 25 septies del Decreto.
- i) In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 art. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290 Suppl. Ordinario n. 268 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" il reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita come previsto dall'art. 25 octies del Decreto.
- j) In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 48 del 13 marzo 2008 che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 è stato aggiunto al Decreto Legislativo

231/2001 l'articolo 24 bis che elenca la serie dei reati informatici che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

1.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca dei beni;
- iv. pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono:

- i. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- ii. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- iv. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- v. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ii. ha affidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- iii. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- iv. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In concreto le Società devono:

- i. Dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- ii. darsi una Struttura Organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- iii. formalizzare Procedure aziendali, manuali ed informatiche, al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla segregazione dei compiti tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo di rischio;
- iv. prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- v. comunicare al personale il Codice Etico, le Procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma e tutti gli altri strumenti atti ad impedire illeciti;
- vi. Costituire un organismo di vigilanza, caratterizzato da sostanziale autonomia ed indipendenza; i cui componenti abbiano la necessaria professionalità; che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento; e che operi con continuità d'azione. Per Società di piccole dimensioni la legge prevede che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. Modello di Organizzazione e Gestione

La Società al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Fornitori, Consulenti, Agenti, Mediatori Creditizi, Partner, Investitori, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Euvis nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 e 24 maggio 2004, cui si ispira il modello di organizzazione e gestione della capogruppo Cofide Spa..

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare, in stretto coordinamento con la funzione di audit interno e con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo Cofide Spa, sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso.

2.1 Articolazione del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Euvis si fonda su:

- i. la predisposizione di un Codice Etico che fissa le linee di comportamento generali e di un Codice di Autodisciplina e Comportamento per la Forza Vendita, parte integrante del Codice Etico, che definisce le regole da seguire nei contatti con la clientela;
- ii. la definizione di una Struttura Organizzativa che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni, o in alternativa, controlli compensativi) e l'articolazione di un sistema delle deleghe e dei poteri

- aziendali coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali e che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- iii. l'utilizzo di Procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori sensibili;
 - iv. l'attuazione di un piano di formazione per il personale, in particolare per il personale dirigente e per i quadri che operano in aree sensibili, e l'informazione a tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, mediatori creditizi, partner etc.) ;
 - v. l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
 - vi. l'attribuzione ad un organismo di vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.2 Finalità del modello

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- i. prevenire e ragionevolmente limitare i rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alle eventuali condotte illegali;
- ii. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Euvis, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- iii. ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Euvis intende attenersi.

2.3 Regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti

La Documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 si compone delle seguenti parti:

- Parte generale: Modello di organizzazione e gestione
- Parte speciale A: Codice Etico
- Parte speciale B: Il codice di autodisciplina e comportamento per la forza vendita
- Parte speciale C: Sistema delle deleghe e dei poteri
- Parte speciale D: Sistema sanzionatorio
- Parte speciale E: Reati contro la pubblica amministrazione
- Parte speciale F: Reati societari
- Parte speciale G: Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte speciale H: Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Parte speciale I: Reati informatici

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto deve essere un atto di emanazione dell'organo dirigente, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Spetterà all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti. A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie, per esigenze aziendali o adeguamenti normativi, modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche andranno rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Laddove le modifiche riguardino aspetti che non rivestano carattere sostanziale (ad esempio modifiche nella struttura organizzativa che si traducono nella necessità di aggiornare la parte speciale C del modello) tali modifiche saranno sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

3. Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art 6, lettera b) del decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione ed alla nomina di tale Organismo. L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto delle funzioni aziendali che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei propri fini ed opererà in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza di Gruppo presso la Capogruppo Cofide S.p.A..

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione di illeciti nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di un reato, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili a tali scopi chiunque ne sia a conoscenza. Le comunicazioni possono essere fatte direttamente all'Amministratore Delegato o all'indirizzo e mail di Gruppo dedicato (Organismo.di.vigilanza@cofide.it) a cui ogni dipendente potrà inviare notizie relative a commissioni di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con le procedure aziendali. L'OdV della capogruppo provvederà ad informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e l'OdV della Società di ogni segnalazione pervenuta. L'OdV dovrà garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e la tutela dei diritti della società.

3.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettiva applicazione del modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- aggiornare il modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

In particolare l'OdV dovrà periodicamente, almeno su base annuale, identificare le aree di rischio aziendali attraverso una valutazione congiunta con tutte le funzioni operative che a questo scopo forniranno tutto il supporto necessario. Nel corso dell'esercizio l'OdV dovrà predisporre dei test sull'effettivo funzionamento dei controlli previsti dalle procedure aziendali e verificherà il rispetto del codice etico. I suddetti controlli saranno effettuati a campione su specifiche aree dell'azienda fermo restando che le aree ritenute maggiormente a rischio dovranno comunque essere soggette a monitoraggio.

Qualora emerga che le procedure aziendali non vengano rispettate e quindi non possano garantire comportamenti non voluti, l'OdV ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie per correggere la situazione sollecitando i responsabili di funzione al rispetto del Modello e suggerendo anche eventuali adattamenti operativi.

L'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al piano delle attività che intende svolgere durante l'esercizio, allo stato avanzamento del programma in corso e alle eventuali problematiche significative scaturite.

3.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo tra cui ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al dlgs 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati a tale titolo nei confronti dei dipendenti);
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;

- comunicazioni da parte del Collegio dei Sindaci o della società di revisione riguardanti carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili.

L'organismo di vigilanza deve ricevere in copia ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società ed enti di controllo quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, la Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità Tributaria, la società di revisione etc....

4. Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma dalla Società per comunicare a tutti i soggetti interessati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali (fornitori, consulenti, agenti, mediatori creditizi, partner etc.) .

Il Codice Etico della Società è integrato dal Codice di autodisciplina e comportamento per la Forza vendita, ed insieme costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Codice etico ed il Codice di comportamento per la forza vendita sono riportati rispettivamente nella Parte Speciale A e B del Modello.

5. Struttura Organizzativa e Sistema delle Deleghe e dei Poteri

La Società si è dotata di una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, e di un articolato sistema delle Deleghe e dei Poteri.

Il sistema delle deleghe e dei poteri della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è riportato nella Parte Speciale C: Sistema delle deleghe e dei poteri.

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

6. Procedure Aziendali

La Società si è dotata di una struttura di procedure formalizzate, a disciplina delle principali attività ed a disposizione di tutti i dipendenti.

Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. Tale iter autorizzativi si sostanzia come di seguito definito:

- I singoli responsabili di funzione/struttura hanno il compito, per le attività di loro competenza e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere le procedure aziendali;
- La bozze di procedure devono essere sottoposte alla revisione dei rispettivi responsabili di direzione
- Le bozze vengono poi visionate dall'Organismo di Vigilanza che ne possa valutare la coerenza con quanto disciplinato dal Modello di Organizzazione e Gestione
- La procedura deve poi essere approvata ufficialmente dall'Amministratore Delegato o, qualora previsto, dal Direttore Generale.

7. Formazione ed Informativa

Ai fini dell'attuazione del Modello l'Amministratore Delegato pianifica la formazione del personale in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. La formazione sarà effettuata con le modalità che seguono:

7.1 Personale Dirigente e con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento. Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

7.2 Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna. Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

7.3 Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (Agenti, Mediatori Creditizi, Società Partner, Procacciatori d'affari, Fornitori, Consulenti etc.) dovranno essere opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società di un Modello di Organizzazione e Gestione includente un Codice Etico ed il Codice di comportamento per la forza vendita.. A tal fine la Società comunicherà a tutti i collaboratori esterni l'esistenza di un sito internet (www.euvis.it) nel quale è possibile visionare un estratto del Modello, il Codice Etico, ed il Codice di comportamento per la forza vendita. Verrà inoltre chiesto il loro impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

8. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da Euvis in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. In particolare, Euvis si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Società ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "D".

9. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dagli art. 24 e 25 del d.Lgl. 231/01 (reati verso la Pubblica Amministrazione) è riportata nella Parte Speciale E: reati contro la pubblica amministrazione.

10. Reati societari

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall' art. 25 ter del d.Lgl. 231/01 è riportata nella Parte Speciale F: reati societari.

11. Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall' art. 25 sesties del d.Lgl. 231/01 è riportata nella Parte Speciale G: reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

12. Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall' art. 25 octies del d.Lgl. 231/01 è riportata nella Parte Speciale H: reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

13. Reati informatici

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall' art. 24 bis del d.Lgl. 231/01 è riportata nella Parte Speciale I: reati informatici.

14. Verifiche periodiche

Il modello organizzativo sarà sottoposto durante l'anno a verifiche di conformità che prevedono l'analisi ed il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio . Nel corso dell'anno inoltre, al fine di confermare la validità del modello, sarà aggiornata la lista delle aree aziendali a rischio reato.

Sulla base di tali verifiche verrà predisposto un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione della Società che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere.